



## COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

# REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA

allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n° 8 del 11/01/2002

### **ART. 1 – (Definizione e finalità)**

- 1) Il servizio prevede la figura dell'educatore professionale che opera all'interno del nucleo familiare, secondo un progetto educativo individuale con l'obiettivo di sostenere e tutelare il bambino/ragazzo in stato di bisogno prevedendo un sostegno scolastico, attività ludico-ricreative, percorsi di identità, uscite, etc.
- 2) Il servizio può essere svolto dal Comune in forma autonoma, oppure mediante affidamento totale o parziale a ditte specializzate, mediante apposita convenzione, ovvero mediante incarico a professionisti qualificati.
- 3) Il S.A.D. (Servizio Assistenza Domiciliare) è disciplinato da apposito Regolamento.

### **ART. 2 – (Destinatari e criteri di accesso)**

- 1) Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio comunale, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:
  - a. Presenza di handicap sensoriale, fisico e/o psichico:
  - b. Disagio scolastico e/o culturale:
  - c. Provvedimenti penali a carico del minore, come previsto dal D.P.R. 444 del 1988.
  - d. Famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, carcerazioni, ospedalizzazione) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale.
  - e. Nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale.

### **ART. 3 – (Prestazioni socio-assistenziali)**

- 1) Attraverso il servizio domiciliare possono essere svolti a favore dei minori e delle loro famiglie interventi di tipo educativo, eventualmente integrati con forme di intervento socio-assistenziale ad opera dell'Assistente sociale e sempre in collegamento con i servizi specialistici dell'A.S.L. competente.

### **ART. 4 – (Standard di erogazione del servizio)**

- 1) In considerazione delle indicazioni fornite dal Piano Socio Assistenziale Regionale, nonché dall'esperienza realizzata nel corso di questi anni, si ritiene opportuno garantire il supporto dell'operatore per un minimo di un intervento settimanale per ciascun ragazzo,

mentre l'orario massimo settimanale verrà stabilito valutando la specificità di ogni singola situazione.

2) Al fine di garantire pari opportunità di accesso al servizio, l'Amministrazione Comunale provvederà annualmente a stabilire l'impegno di spesa da assumere per l'erogazione del servizio, in base al quale valutare priorità, tempi e modi per l'erogazione delle prestazioni.

#### **ART. 5 – (Responsabilità e Coordinamento del Servizio)**

1) La responsabilità del servizio spetta al Responsabile del Settore competente, al quale spettano i compiti di direzione della gestione e le verifiche riguardanti l'attività del Servizio.

2) Il Coordinamento del servizio è garantito dall'Assistente Sociale del Comune (di ruolo o incaricata) la quale si pone come punto di riferimento per le richieste di attivazione del Servizio, per eventuali problemi nel suo funzionamento e per i collegamenti con gli altri servizi. In particolare l'Assistente sociale:

↳↳ Predisporre, d'intesa con l'educatore ed i servizi territoriali specialistici, le informazioni necessarie per la programmazione ed il monitoraggio del Servizio;

↳↳ Formula proposte per il potenziamento ed il miglioramento delle prestazioni del Servizio;

↳↳ Cura i rapporti con gli altri Enti competenti pubblici e privati e con le associazioni di volontariato

↳↳ Coordina l'educatore nella programmazione degli interventi per ciascun utente;

↳↳ Verifica periodicamente con l'educatore la realizzazione degli interventi programmati.

3) L'assistente sociale riferisce della corretta gestione del servizio al Responsabile di Settore, alla Commissione Servizi Sociali ed alla Giunta comunale.

#### **ART. 6 – (Segnalazione del bisogno, istruttoria ed avvio dell'intervento)**

1) Le richieste di intervento devono pervenire dai servizi specialistici dell'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" (Neuropsichiatria infantile) e dell'Azienda Sanitaria Locale (servizio psicologico e sociale).

2) La famiglia, la scuola e gli altri operatori del territorio, o chiunque sia a conoscenza di situazioni problematiche o difficili possono effettuare segnalazioni direttamente ai servizi di cui al primo comma.

3) Le priorità di attivazione del servizio sono stabilite dal coordinatore di concerto con l'educatore, previa analisi delle relazioni dei servizi specialistici sopraindicati dai quali emergano i livelli di gravità e problematicità.

4) Il tipo di intervento da attuare, gli obiettivi da perseguire, i tempi e le modalità di attuazione e di verifica dell'intervento stesso saranno concordati dagli operatori comunali con i competenti servizi specialistici territoriali.

#### **Art. 7 – (Recupero della spesa)**

1) Le tariffe di recupero della spesa a carico degli utenti e le loro modalità applicative sono determinate in conformità del Regolamento attuativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).